



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)

pec [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 11

### DEL 21 OTTOBRE 2014

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA'** Fax 091 6808494 - 498

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408

**Lo Iacono Lia** 091 6808 428

[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)

[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO** Fax 091 6808496

**Boatta Simona** 091 6808 463

[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)

[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA** Fax 091 6808497

**Gatto Maria** 091 6808 409

[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)

[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440

[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440

[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO** Fax 091 6808498

**Saccà Giovanni** 091 6808 433

[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND** fax 091 6808498

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410

**Sconzo Giulio** 091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)

[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE** Fax 091 6808495

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406

**Mendola Paolo** 091-6808 475

[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)

[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE** Fax 091 6808498

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410

[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)

[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

**Tribunale Federale Territoriale**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it))

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it))

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **DEFERIMENTI**

*Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 21 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**Procedimento n° 15/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cristian Paradiso (Presidente della U.S.D. Atletico Gela)

U.S.D. Atletico Gela

Con nota 1035 pf13-14/GS/reg del 04 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Cristian Paradiso, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 47 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale giovanissimi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita la U.S.D. Atletico Gela, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore in almeno tre gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte ufficiali allegate

agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi uno a carico del sig. Cristian Paradiso, in prosecuzione alla sanzione già irrogata (proc. 14 B – C.U. 124 TFT 10 del 14/10/2014 );*

*Ammenda di € 100,00 a carico della U.S.D. Atletico Gela.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 16/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Fabio Mafara (Presidente della A.S.D. Eurocalcetto)

A.S.D. Eurocalcetto

Con nota 1038 pf13-14/GS/reg del 22 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Fabio Mafara, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 55 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale allievi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Eurocalcetto, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore in almeno tre gare del campionato regionale allievi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte ufficiali allegare agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

*Inibizione per mesi due a carico del sig. Fabio Mafara;*

*Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Eurocalcetto.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 31/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Calogero DAIDONE (Presidente U.S.D. Città di Giuliana)

U.S.D. CITTA' DI GIULIANA

Con nota 1082pf13-14/GS/reg del 10 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Calogero DAIDONE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del

07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la U.S.D. CITTA' DI GIULIANA, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la U.S.D. CITTA' DI GIULIANA, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte ufficiali allegata in atti, sono valedoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Calogero DAIDONE e U.S.D. CITTA' DI GIULIANA, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 32/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Carmelo SIDOTI (Presidente A.S.C.D. Città di Oliveri)

A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI

Con nota 1083pf13-14/GS/reg del 9 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Carmelo SIDOTI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite hanno fatto pervenire nei termini di rito memoria a discolta, precisando di non avere preso parte, nella stagione 2013-2014 al Campionato regionale juniores. Non si sono tuttavia presentate all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati può confermarsi che la A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte ufficiali allegata in atti, sono valedoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Carmelo SIDOTI e A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 33/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Enrico FERRO (Presidente A.S.D. Junior Ramacca)

A.S.D. JUNIOR RAMACCA

Con nota 1084pf13-14/GS/reg del 7 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Enrico FERRO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. JUNIOR RAMACCA, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. JUNIOR RAMACCA, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte ufficiali allegata in atti, sono vevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Enrico FERRO e A.S.D. JUNIOR RAMACCA, perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/10/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**